

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CECCHERINI, CHIARAMELLO e SIMONINI

Annunziata il 20 marzo 1957

Proroga delle agevolazioni previste per la zona franca di Gorizia

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'applicazione del trattato di pace del 15 settembre 1947 ha determinato un profondo turbamento nella situazione economica della città di Gorizia.

La circoscrizione territoriale della provincia di Gorizia venne ridotta allora a meno di un decimo dell'estensione prebellica e lo stesso territorio del suo comune a meno della metà. Nella provincia e in particolare nella città capoluogo affluirono negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra non meno di 9.000 profughi dai territori passati sotto la dominazione jugoslava che influirono decisamente sul mercato del lavoro di tutta la zona Isontina.

La funzione della città, già centro di proficui scambi tra i prodotti della montagna e quelli della pianura, naturale mercato per circa 80.000 abitanti delle vallate dell'Isonzo e del Vipacco, ora annesse alla Jugoslavia, venne a cessare.

L'economia cittadina, danneggiata anche dai bombardamenti subiti dalla città durante gli ultimi mesi del conflitto, dava segni di un prossimo collasso mentre il numero dei disoccupati aumentava paurosamente.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, pure con tutte le sue manchevolezze, alle quali la presente proposta di legge cerca di ovviare, riuscì a capovolgere la tendenza alla smobilitazione dell'apparato industriale e commerciale della città. Le varie iniziative econo-

miche sorte dal 1949 ad oggi hanno creato circa 1.200 nuovi posti di lavoro.

Allo stato attuale delle cose la proroga della sopracitata legge n. 1438 del 1948 si raccomanda per le seguenti ragioni:

1°) molte delle nuove industrie, particolarmente del settore dolciario-liquoristico, non si sono ancora consolidate e dal cessare delle facilitazioni concesse sui contingenti sarebbero indotte a chiudere o a trasferirsi altrove.

2°) Gorizia svolge un'alta funzione di carattere nazionale per cui ogni sforzo deve essere fatto dalla Nazione per assicurare all'economia della zona le condizioni indispensabili al proprio consolidamento e per il naturale sviluppo.

Nel quadro di queste necessità, nel proporre la proroga del provvedimento, si propone con l'articolo 1 che il territorio della « Zona franca » venga esteso a tutto il comune di Gorizia per due principali ragioni:

1°) tutto il comune di Gorizia ha subito gravissimi pregiudizi dalla guerra e dal successivo trattato di pace per cui non si comprende il diverso trattamento fatto ai goriziani della sponda destra dell'Isonzo ove si consideri che, trattandosi nel caso di Gorizia di zona impropriamente franca e più precisamente di un sistema di contingenti in esenzione fiscale, viene a cadere ogni necessità di una delimitazione doganale più facilmente custodibile:

2°) quella parte del territorio del comune di Gorizia che fino ad oggi è nei limiti previsti dalla legge n. 1438 del 1948 ormai non offre più alcuna possibilità per un razionale espandersi di costruzioni di carattere industriale, mentre nella zona del borgo di Lucinico, sulla destra dell'Isonzo, esistono vaste aree quanto mai adatte ad ospitare un nuovo quartiere industriale.

Con l'articolo 2 si propone la modificazione delle voci riportate nelle tabelle A e B della vecchia legge in base a criteri di studio sui consumi e sugli impieghi delle materie prime e del futuro prevedibile sviluppo nel campo industriale dell'economia goriziana, tenuto conto in particolare delle possibilità di impiego delle maestranze.

Con l'articolo 3 si propone l'estensione del principio vigente nell'analoga concessione legislativa per la regione autonoma della Valle d'Aosta, cioè l'esenzione del pagamento dell'imposta generale sull'entrata sul primo

atto economico e ciò in quanto è prevedibile che possa, detto provvedimento, recare un notevole vantaggio allo sviluppo delle industrie e dei commerci nell'ambito della zona franca.

Con l'articolo 6 si propone che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia sia tenuta a sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale di Gorizia la propria attività nel campo della gestione e ripartizione dei contingenti e ciò al fine di assicurare un controllo decentrato e democratico sulla gestione e la più ampia pubblicità della medesima.

Con l'articolo 7, infine si propone la formulazione di un regolamento che detti i criteri da seguire nella ripartizione e assegnazione dei contingenti tra i vari richiedenti e contemporaneamente dia all'Ente gestore la possibilità di intervenire contro ogni irregolarità e speculazione nella vendita al minuto dei generi contingentati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il territorio della provincia di Gorizia comprendente l'intero territorio del comune di Gorizia e il territorio del comune di Savogna, compreso fra la sponda destra del fiume Vipacco e la sponda sinistra del fiume Isonzo, è considerato fino al 31 dicembre 1966 fuori della linea doganale è costituito in zona franca.

ART. 2.

Le tabelle previste dagli allegati A e B alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, sono sostituite dall'unica tabella allegata alla presente legge.

ART. 3.

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio, di cui all'articolo 1 della predetta legge, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati a tutti gli effetti fiscali prodotti nazionali.

ART. 4.

Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1966.

ART. 5.

Le esenzioni previste dall'articolo precedente sono estese all'imposta generale sull'entrata limitatamente al primo atto economico che dà luogo all'esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.

ART. 6.

Ferme restando le attribuzioni conferite alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia dalla legge 17 ottobre 1952, n. 1502, la Camera stessa sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio comunale di Gorizia la gestione dei contingenti agevolati di cui alla precedente legge.

ART. 7.

Il Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentiti il Consiglio comunale e la Giunta camerale di Gorizia entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà il regolamento per la esecuzione, avente per oggetto i criteri di ripartizione ed assegnazione dei contingenti ed i criteri di controllo sui prezzi dei generi stessi, nonché la disciplina dei rapporti tra la Camera di commercio ed il Consiglio comunale di Gorizia.

TABELLA

Prodotti		Contingenti annui	
1. — Bestiame bovino da macello e carni macellate bovine e suine fresche, anche refrigerate o congelate	Tonn.	2.000	—
2. — Burro e grassi alimentari	»	600	—
3. — Oli di seme	»	1.300	—
4. — Caffè	»	370	—
5. — Surrogati di caffè	»	150	—
6. — Zucchero	»	2.500	—
7. — Cacao	»	60	—
8. — Birra	Hl.	7.000	—
9. — Spiriti	Ha.	2.200	—
10. — Pepe	Tonn.	3	—
11. — Oli e grassi per usi industriali (di lino, di pesce, di cocco, di palma, di palmisti, ecc.)	»	500	—
12. — Ghisa in pani	»	800	—
13. — Barre di ferro o di acciaio, non profilate tonde; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio, ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate, o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio e zincato	»	2.200	—
14. — Tubi di ferro o di acciaio anche zincati	»	300	—
15. — Punte o chiodi	»	100	—
16. — Viterie e bullonerie	»	50	—
17. — Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi	»	30	—
18. — Rame	»	30	—
19. — Bronzo e leghe varie	»	50	—
20. — Filo di rame nudo e rivestito	»	10	—
21. — Guarniture per scardassi	»	5	—
22. — Punte per pettinatrici di cotone	»	0,1	—
23. — Legname per costruzione e da lavoro	Mc.	20.000	—
24. — Legna da ardere	Tonn.	10.000	—
25. — Carbone vegetale	»	500	—
26. — Benzina	»	3.500	—
27. — Acqua ragia	»	20	—
28. — Petrolio	»	600	—
29. — Gasolio	»	6.000	—
30. — Lubrificanti	»	200	—
31. — Unti da carro e per macchine	»	10	—
32. — Colofonia	»	50	—
33. — Olio di resina	»	100	—
34. — Gomma lacca	»	2	—
35. — Perossido di sodio	»	15	—
36. — Albumina	»	5	—
37. — Coloranti minerali	»	100	—
38. — Coloranti chimici	»	30	—
39. — Inchiostri tipografici	»	2,3	—
40. — Vernici isolanti	»	0,6	—

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Prodotti	Contingenti annui
41. — Colle, comprese quelle sintetiche	Tonn. 200 —
42. — Carta e cartoni	» 1.300 —
43. — Cellophan	» 20 —
44. — Fecole di patate	» 370 —
45. — Manicotti in gomma per bussolerngs e banchi di filatura	» 0,8
46. — Tubi di cartoni per filatura	» 50 —
47. — Tubetti di acciaio per macchine per tingere	» 0,4
48. — Solfato di magnesio	» 20 —
49. — Anelli per filatoi e tornitoi	» 1 —
50. — Maglie e lame per licci di tela	» 1,8
51. — Acciai stampati e forgiati greggi	» 25 —
52. — Residui densi di olio combustibile per forni e caldaie	» 15.000 —